



CONVENZIONE

PROGETTO

"PROMO EURODRUGS II - EUROTRAINING"

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via Po, 16/A – 00198 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, Codice Fiscale 01564110235 con sede in Via Interrato dell'Acqua Morta, 26 – 37129 Verona – rappresentato dal Prof. Gaetano Maria Golinelli (di seguito denominato Ente)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il D.P.C.M. 29 ottobre 2009 recante l'istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;

VISTO il Decreto del 31 dicembre 2009 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga", registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2010 Reg. n. 2, Fog. n. 325

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante nomina del Professor Andrea Riccardi a Ministro senza portafoglio registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n.1, foglio n. 206;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 recante il conferimento al Ministro senza portafoglio professore Andrea Riccardi dell'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n.1, foglio n. 207;

VISTO il D.P.C.M. del 20 dicembre 2011 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2012;

VISTO il D.P.C.M. 6.04.2012 con il quale è stato confermato Capo del Dipartimento Politiche Antidroga il Dott. Giovanni Serpelloni a decorrere dal 17 novembre 2011 e fino alla riorganizzazione della PCM in corso di registrazione alla Corte dei conti;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del 2011 del Dipartimento per le Politiche antidroga e nello specifico, tenuto conto dell'obiettivo strategico riguardante il Piano di azione nazionale (PAN) in materia di lotta alla droga concettualmente strutturato ed impostato al fine di fornire indicazioni di valenza nazionale, coerenti con le indicazioni europee, alle amministrazioni centrali e contestualmente alle Amministrazioni Regionali ed alle Province Autonome;

CONSIDERATO che tale documento programmatico contiene la definizione della strategie che ciascun paese intende adottare per combattere il flagello della droga tramite azioni chiare e sostenibili, che prendono in considerazione trasversalmente tutti gli aspetti connessi all'uso delle droghe: dalle azioni di contrasto del narcotraffico alle previsione di nuovi strumenti normativi, dal monitoraggio alla cura, dalla prevenzione delle patologie correlate alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti;

CONSIDERATO che per ciascuna delle cinque aree in cui è suddiviso il Piano di azione nazionale (PAN) sono previste una serie di azioni trasversali relative al coordinamento, alla cooperazione, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla valutazione degli esiti e dei costi, alla ricerca scientifica e raccolta dei dati, alla formazione e all'organizzazione;

CONSIDERATE le attività e gli interventi che il Dipartimento Politiche Antidroga ha posto in essere nel corso del 2009/2010 e che per il 2012 lo stesso Dipartimento intende promuovere importanti interventi per il monitoraggio del piano di azione nazionale tra azioni di prevenzione, cura e contrasto;

Premesso

che la Direttiva per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Politiche antidroga per l'anno 2012 prevede tra gli obiettivi strategici anche programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi e le organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete e nello specifico, tenuto conto dell'obiettivo strategico riguardante il Piano di azione nazionale (PAN) in materia di lotta alla droga concettualmente strutturato

ed impostato al fine di fornire indicazioni di valenza nazionale, coerenti con le indicazioni europee, alle amministrazioni centrali e contestualmente alle Amministrazioni Regionali ed alle Province Autonome;

che tale documento programmatico contiene la definizione della strategie che ciascun paese intende adottare per combattere il flagello della droga tramite azioni chiare e sostenibili, che prendono in considerazione trasversalmente tutti gli aspetti connessi all'uso delle droghe: dalle azioni di contrasto del narcotraffico alle previsione di nuovi strumenti normativi, dal monitoraggio alla cura, dalla prevenzione delle patologie correlate alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti;

che per ciascuna delle cinque aree in cui è suddiviso il Piano di azione nazionale (PAN) sono previste una serie di azioni trasversali relative al coordinamento, alla cooperazione, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla valutazione degli esiti e dei costi, alla ricerca scientifica e raccolta dei dati, alla formazione e all'organizzazione;

che le attività e gli interventi che il Dipartimento Politiche Antidroga ha posto in essere nel corso del 2009/2010 e che per il 2012 lo stesso Dipartimento intende promuovere importanti interventi per il monitoraggio del piano di azione nazionale tra azioni di prevenzione, cura e contrasto;

che pertanto il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha destinato alle Regioni e Province autonome un finanziamento pari ad € 3.500.000,00 per progetti inerenti il tema delle dipendenze;

che pertanto il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha inviato in data 14 ottobre 2011 ai Presidenti delle Regioni e Province Autonome una nota con la quale è stata formulata la richiesta di presentazione di progetti inerenti le dipendenze da far sottoscrivere dal responsabile dell'Ente pubblico individuato dalle stesse a cui verrà affidato il progetto;

che nell'incontro informativo tenutosi presso il Dipartimento per le politiche antidroga con i rappresentanti regionali in data 26 ottobre 2011 sono state definite le modalità di predisposizione dei progetti e le relative rendicontazioni finanziarie;

che sono stati presentati 15 progetti d'interesse e utilità nazionale inerenti il tema delle dipendenze con particolare attenzione al tema della prevenzione selettiva (soprattutto all'early detection), allo sviluppo di sistemi di valutazione degli esiti dei trattamenti sulla base del modello Outcome e allo sviluppo di specifici percorsi e processi all'interno dei Dipartimenti delle dipendenze per la riabilitazione e il recupero della persona tossicodipendente;

che il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha valutato le proposte progettuali e che, per la gestione delle attività progettuali meritevoli, sono stati definiti i budget richiesti alla luce delle disponibilità e dei costi reali per la realizzazione del progetto per le quali devono essere definite singole convenzioni con gli enti attuatori;

che per la somma totale pari ad € 3.500.000,00 è stato assunto un impegno sul Cdr. 14 del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri es. finanziario 2011 conto impegni n. 17444 registrato in data 8.03.2012;



3

che il DPA intende promuovere e realizzare, in continuità con il progetto PROMO EURODRUGS finanziato nel 2010, il progetto denominato "Promo Eurodrugs II – Eurotraining" al fine di incrementare la promozione, la formazione e la preparazione di progetti europei in materia di lotta alla droga per la creazione di reti per progetti sperimentali attraverso una formazione permanente degli operatori (Regioni e Province Autonome) nonché di modellizzarne e diffonderne le procedure;

che il CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, sulla base dell'esperienza nel campo della progettazione e gestione dei fondi nazionali, è stato individuato quale Ente collaborativo e partner gestore del progetto (in allegato come parte integrante della presente Convenzione);

che pertanto per la partnership gestionale complessiva del progetto suindicato è necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Dipartimento per le Politiche Antidroga e il CUEIM;

che per la realizzazione del progetto il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha definito un finanziamento di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00 euro).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga incarica il CUEIM di realizzare, il progetto citato nelle premesse, che viene allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Efficacia - Durata – Proroga - Estensione

1. La Convenzione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'Ente, di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La convenzione ha durata di 1 anno.
3. Conseguentemente l'Ente inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto della presente Convenzione, dando formale comunicazione di "avvio attività".
4. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di


comunicazione di "avvio attività" di cui sopra inviata dall' Ente, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all'Ente, dell'avvenuta registrazione dell'approvazione della Convenzione da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.

5. L'Ente comunicherà all'inizio dell'attività al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2003 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico del Progetto (uno o più) relativo alla presente Convenzione.
6. La mancata e non giustificata comunicazione formale di "avvio attività" costituirà motivo di invalidazione ed annullamento della presente Convenzione.
7. La richiesta di proroga per le annualità finanziate, per essere considerata valida, dovrà essere formulata dall'Ente entro 30 giorni dal termine del progetto.
8. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente e approvazione formale trasmessa mediante lettera AVR da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui alla presente Convenzione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante della presente Convenzione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati e verranno affidate al prof. Carlo Pacella ed alla dott.ssa Patrizia Sgarzini, rispettivamente capo progetto e responsabile operativo per l'Ente Affidatario.
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'Ente ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.
3. Il Dipartimento e l'Ente intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.



4. L'Ente consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.
5. Il gruppo di lavoro dell'Ente ed eventuali collaborazioni a progetto con unità dislocate strategicamente anche presso gli enti collaborativi di progetto garantiranno la partecipazione e la presenza di almeno un rappresentante del Dipartimento Politiche Antidroga, dove potranno essere affrontate valutazioni in progress delle attività svolte.
6. L'Ente garantirà la realizzazione di un eventuale workshop e pubblicazioni scientifiche annuali, su delega del Dipartimento Politiche Antidroga per la presentazione dei risultati in sede scientifica.

Art. 4

Oneri finanziari

L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga" – cap. 786 - per una somma omnicomprensiva pari ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00 euro).

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento


Per le attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente (a cui non è richiesto di anticipare alcuna spesa per la realizzazione delle attività di progetto) un finanziamento omnicomprensivo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00 euro) per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto. Tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:

- a. una quota pari al 50% dell'importo totale verrà erogata, entro 30 giorni dalla registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 comma 3;
- b. una quota pari al 40% dell'importo totale verrà erogata a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento del report tecnico sui risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento.

- c. una quota pari al 10% dell'importo totale verrà erogata a saldo a fronte della valutazione positiva del Dipartimento della rendicontazione finale di risultato e della rendicontazione finanziaria finale che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del budget totale.
2. Il finanziamento è concesso all'Ente al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dalla rendicontazione finanziaria corredata da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, ricevute fiscali, contabili bonifici bancari, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
 3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
 4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'Ente.

I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranche, saranno disposti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente, e contestuale invio di report tecnico sui risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria completa di scheda standard di rendicontazione relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul c/c presso la Banca di Verona BCC IBAN IT 13S0841611701000100145411 - intestato al CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale. Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Via Po 16/A - 00198 Roma.

5. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
6. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema della presente Convenzione che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.



7

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento un report tecnico sui risultati raggiunti (stato di avanzamento delle attività progettuali) e una rendicontazione finanziaria sintetica utilizzando la scheda standard di rendicontazione che elenchi le spese effettivamente sostenute, pena la sospensione della presente Convenzione.
2. Dopo aver speso ogni tranche di finanziamento, entro trenta giorni, andrà trasmessa una rendicontazione finanziaria completa (che integri le rendicontazioni sintetiche precedentemente trasmesse) utilizzando la scheda standard di rendicontazione e fornendo tutta la documentazione probatoria (fatture, note debito, ricevute fiscali, contabili bonifici bancari, ecc) che dimostri l'effettivo utilizzo della tranche erogata.
3. I report tecnici dovranno essere forniti utilizzando il formato del progetto parte integrante della presente Convenzione e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti.
4. Tutte le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte utilizzando la scheda standard di rendicontazione del Dipartimento.
5. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nella presente Convenzione e nel progetto parte integrante della stessa, potranno essere apportati adattamenti agli obiettivi di progetto ed al piano finanziario (fermo restando l'importo complessivo). Gli adattamenti, a condizione che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto, devono essere comunicati a firma del responsabile del progetto dell'Ente, al Dipartimento che, in caso di incompatibilità con gli obiettivi e le finalità generali del progetto, formulerà motivato parere negativo entro 20 giorni dalla comunicazione. In caso di non risposta, trascorso tale termine, la proposta si intenderà accettata.
6. Entro trenta giorni successivi la scadenza finale delle attività progettuali, l'Ente trasmette al Dipartimento un report tecnico sui risultati raggiunti, una rendicontazione finanziaria finale utilizzando la scheda standard di rendicontazione e fornendo tutta la documentazione probatoria (fatture, note debito, ricevute fiscali, contabili bonifici bancari, ecc) che dimostri l'effettivo utilizzo della tranche erogata.

7. Tutte i report tecnici e le rendicontazioni finanziarie dovranno sempre essere trasmesse in copia conforme sottoscritte e siglate in ogni parte, sia in formato cartaceo (due copie) mediante raccomandata a/r alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Via Po 16/A - 00198 Roma, che in formato elettronico (.pdf) complete di scheda standard di rendicontazione al seguente indirizzo e-mail: ufficiocontabiledpa@governo.it.

Art. 7

Norme regolatrici della Convenzione

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'Ente senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Ente, di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dalla presente Convenzione. E' escluso all'Ente l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'Ente, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del Dipartimento.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto della presente Convenzione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione del Dipartimento da parte dell'Ente, fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password:

la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

Art. 8

Esiti del Progetto e pubblicazioni

1. L'Ente dovrà consegnare, oltre ai report tecnici e le rendicontazioni finanziarie, un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al Parlamento 2011. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. Il rapporto tecnico, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà sottoposto a valutazione interna del DPA. Il giudizio di idoneità sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.


Art. 9

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'Ente. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzata dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato, salvo esplicita delega.

Art. 10

Responsabilità




1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Ente.
2. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 11

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il Dipartimento ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente, le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione alla presente Convenzione, con rinuncia da parte dell'Ente ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'Ente verrà applicata una penale corrispondente all'1% del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, salvo l'esistenza di regolari proroghe.
3. La presente Convenzione si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dalla presente Convenzione e nel progetto parte integrante della stessa, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall'art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente, a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere la presente Convenzione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.



Art. 12

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente Convenzione, il foro competente è quello di Roma.


La presente Convenzione è formata da n. 12 articoli e n. 12 pagine.

La presente Convenzione e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi ai competenti organi di controllo.

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Il Capo del Dipartimento

Dott. Giovanni Serpelloni



CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale

Il Presidente

Prof. Gaetano Maria Golinelli

